COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 19

Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio direttivo.

Per la validita' delle adunanze del Comitato esecutivo e' necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.

Versione in vigore dal 18 aprile 1943, non più in vigore dal 15 giugno 1947 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it